



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2012 (02.05)
(OR. en)**

9388/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0090 (NLE)**

**EEE 36
STATIS 33
TOUR 4**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	26 aprile 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 180 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 180 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.4.2012
COM(2012) 180 final

2012/0090 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione europea nell'accordo SEE.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l'allegato XXI (Statistiche) aggiungendo l'acquis dell'Unione europea adottato di recente in questo settore, cioè il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio.

Ai fini dell'attuazione dell'atto in questione viene proposto un adattamento in relazione al Liechtenstein. Il Liechtenstein desidera continuare ad essere dispensato dall'obbligo di raccogliere dati sulla domanda turistica di cui alla parte C dell'allegato della direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo in conformità al regolamento (UE) n. 692/2011, che abroga la direttiva. A giustificazione della sua richiesta il Liechtenstein, adduce la necessità di raccogliere i dati mediante un'indagine per campione la cui portata deve essere considerevole per garantire l'affidabilità dei dati, con un onere estremamente gravoso per la popolazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche in materia di statistiche.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio².
- (3) Il regolamento (UE) n. 692/2011 abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio³, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato XXI dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

² GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

³ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Progetto di

Progetto (5.9.2011)

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../...del⁴.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio⁵.
- (3) Il regolamento (UE) n. 692/2011 abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio⁶, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 7c (Direttiva 95/57/CE del Consiglio) dell'allegato XXI è sostituito da quanto segue:

"32011 R 0692: Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

⁴ GU L ... del ..., pag. ...

⁵ GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

⁶ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.

Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati richiesti dall'allegato II del presente regolamento."

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 692/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]